

**LEGGE REGIONALE 30/09/1996, N. 042**

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

**da Art. 1 ad Art. 84**

**\* \* \***

**CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**da Art. 1 ad Art. 8**

**CAPO II  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  
PARCHI E RISERVE**

**SEZIONE I  
Istituzione**

**Art. 9**

**SEZIONE II  
Strumenti di attuazione**

**da Art. 10 ad Art. 18**

**SEZIONE III  
Gestione del parco**

**da Art. 19 ad Art. 30**

**SEZIONE IV  
Gestione delle riserve**

**da Art. 31 ad Art. 32**

**SEZIONE V  
Disposizioni comuni per la gestione di parchi e riserve**

**da Art. 33 ad Art. 40**

**CAPO III  
DISPOSIZIONI ISTITUTIVE DI PARCHI E RISERVE**

**da Art. 41 ad Art. 52**

**CAPO IV  
ISTITUZIONE DEGLI ENTI PARCO**

**da Art. 53 ad Art. 54**

**CAPO V  
DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL CARSO  
E PER L'AREA DEL TARVISIANO**

**da Art. 55 ad Art. 56**

**CAPO VI  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  
PERSONALE REGIONALE**

da Art. 57 ad Art. 58

**CAPO VII  
ISTITUZIONE DELL'AZIENDA DEI PARCHI E DELLE FORESTE  
REGIONALI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE  
7/1988**

da Art. 59 ad Art. 68

**CAPO VIII  
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

da Art. 69 ad Art. 84

Note:

1. Allegato 3 bis aggiunto dalla L.R. 17/2006
2. Articolo 43 bis aggiunto da art. 21, comma 3, L.R. 17/2006

**CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**

(Finalita')

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione, anche in collaborazione con gli enti locali e coordinandone gli interventi, al fine di conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l'ambiente, di assicurare alla collettività il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici e scientifici e per la qualificazione e valorizzazione delle economie locali, istituisce parchi naturali regionali e riserve naturali regionali e sostiene l'istituzione di parchi comunali e intercomunali, nonché individua aree di rilevante interesse ambientale, biotopi naturali e aree di reperimento.

2. La Regione promuove e partecipa alla istituzione di aree protette interregionali, nazionali e internazionali.

Note:

1. Integrata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 52, L.R. 4/1999

## **Art. 2**

### (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) parco naturale regionale: un sistema territoriale che, per valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse, e' organizzato in modo unitario con le seguenti finalita':

1) conservare, tutelare, restaurare, ripristinare e migliorare l'ambiente naturale e le sue risorse;

2) perseguire uno sviluppo sociale, economico e culturale promuovendo la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle comunita' residenti, attraverso attivita' produttive compatibili con le finalita' di cui al numero 1), anche sperimentali, nonche' la riconversione e la valorizzazione delle attivita' tradizionali esistenti proponendo modelli di sviluppo alternativo in aree marginali;

3) promuovere l' incremento della cultura naturalistica mediante lo sviluppo di attivita' educative, informative, divulgative, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare;

b) riserva naturale regionale: un territorio caratterizzato da elevati contenuti naturali ed in cui le finalita' di conservazione dei predetti contenuti sono prevalenti rispetto alle altre finalita' indicate alla lettera a);

c) area contigua: un territorio contiguo al parco o alla riserva naturale ove, in armonia con quanto disposto dall'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono disciplinate le attivita' compatibili con la tutela dei valori naturali presenti;

d) biotopo naturale: un'area di limitata estensione territoriale caratterizzata da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa.

## **Art. 3**

### (Parchi e riserve naturali regionali)

1. I parchi naturali regionali e le riserve naturali regionali, di seguito denominati rispettivamente parchi e riserve, sono aree naturali protette ai sensi della legge 394/1991 e sono individuati in coerenza con le previsioni degli strumenti regionali di pianificazione territoriale generale, al fine di tutelare i piu' elevati valori naturalistici delle diverse componenti ambientali del territorio regionale, con particolare riguardo al mantenimento della diversita' biologica.

2. Successivamente all'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale utilizzerà prioritariamente, come base per la perimetrazione di ulteriori riserve, i perimetri dei siti di importanza naturalistica comunitaria individuati in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992.

3. L'Amministrazione regionale verifica, sentite le Comunità montane ed i Comuni interessati, ogni tre anni, mediante apposite indagini, nei territori interessati dall'istituzione dei parchi e delle riserve, i risultati socioeconomici delle azioni di conservazione e sviluppo ottenuti a seguito dell'istituzione e della gestione delle aree naturali protette.

## **Art. 4**

### (Biotopi naturali)

1. I biotopi naturali sono individuati, in aree esterne ai parchi e alle riserve, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su parere vincolante del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 e sentito il Comune territorialmente interessato, con parere da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi. Il decreto medesimo precisa il perimetro dei biotopi e le norme necessarie alla tutela dei valori naturali individuati. Con lo stesso decreto si individuano le eventuali modalità di gestione dei biotopi, che di norma avviene mediante convenzione tra l'Amministrazione regionale ed il Comune interessato ovvero, in caso di rinuncia del Comune, tra l'Amministrazione regionale ed istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. La proposta di individuazione dei biotopi naturali di cui al comma 1 può essere altresì formulata dai Comuni e dalle associazioni ambientaliste di cui al medesimo comma

1.

2 bis. Nei biotopi naturali istituiti ai sensi del comma 1:

a) l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la realizzazione degli interventi e delle opere necessarie alla conservazione, al miglioramento e al mantenimento della biodiversità, nonché le spese per la realizzazione degli interventi e delle opere relative alla fruizione didattica e allo svolgimento della ricerca scientifica e delle spese per l'acquisizione di terreni di particolare pregio naturalistico;

b) le Amministrazioni provinciali sono autorizzate a concedere ai conduttori dei fondi incentivi anche pluriennali, cumulabili con i benefici derivanti dai regolamenti comunitari in materia di agroambiente, per il perseguimento delle finalità istitutive del biotopo interessato.

2 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per l'acquisizione, a qualsiasi titolo, e la gestione di aree di particolare interesse naturalistico, individuate ai sensi delle direttive dell'Unione europea in materia di habitat naturale ovvero classificate tali ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2 quater. Ai fini della conservazione, del miglioramento e del mantenimento della biodiversità all'interno dei biotopi naturali regionali di cui al comma 2 bis, gli interventi di ripristino ambientale attuati dall'Amministrazione regionale sono di pubblica utilità e i relativi lavori urgenti e indifferibili.

2 quinquies. Le opere previste dagli interventi di cui al comma 2 quater possono essere affidate, in attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42, in delegazione amministrativa ai Comuni sul cui territorio è individuato il biotopo naturale.

Note:

1. Aggiunto il comma 2 bis da art. 9, comma 1, L.R. 13/1998
2. Aggiunto il comma 2 ter da art. 9, comma 1, L.R. 13/1998
3. Aggiunto il comma 2 quater da art. 1, comma 58, L.R. 20/2000
4. Aggiunto il comma 2 quinquies da art. 1, comma 58, L.R. 20/2000
5. Sostituito il comma 2 bis da art. 41, comma 1, L.R. 24/2006

## **Art. 5**

(Aree di rilevante interesse ambientale)

1. L'Amministrazione regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, compie una ricognizione dello stato di attuazione dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale previsti dal piano urbanistico regionale, approvato con DPGR 15 settembre 1978, n. 0826/Pres., al fine di provvedere alla delimitazione delle aree di rilevante interesse ambientale (ARIA).

2. La delimitazione di cui al comma 1 non può includere territori di parchi, riserve o aree di reperimento ed è effettuata avuto riguardo alla presenza di vincoli di carattere idrogeologico ed ambientale, nonché di siti di importanza comunitaria o nazionale.

3. Le ARIA, nonché i territori destinati dagli strumenti urbanistici comunali a parco naturale o ad ambiti di tutela ambientale previsti dal piano urbanistico regionale, non compresi nella delimitazione di cui al comma 1, sono disciplinati con variante allo strumento urbanistico generale avente contenuto di tutela, recupero e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio.

4. D'intesa con i Comuni interessati, le ARIA possono essere assoggettate a pianificazione particolareggiata, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.

5. La delimitazione delle aree di cui al comma 1, è approvata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, di concerto con l'Assessore regionale ai parchi, d'intesa con i Comuni interessati. I Comuni devono esprimersi entro sessanta giorni dalla relativa richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, l'intesa si intende raggiunta.

6. Alla delimitazione di cui al comma 5 è allegato un documento tecnico di indirizzo, che costituisce riferimento obbligatorio per le varianti agli strumenti urbanistici comunali, di cui al comma 3.

7. La variante di cui al comma 3 è adottata entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto regionale di cui al comma 5; a tal fine vanno utilizzati, in quanto compatibili, gli elaborati redatti per l'approvazione dei piani attuativi dei parchi naturali e degli ambiti di tutela ambientale, già previsti dalla legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11.

8. Fino all'approvazione degli strumenti di pianificazione di cui ai commi 3 e 4, rimangono in vigore i piani di conservazione e sviluppo ed i piani particolareggiati degli ambiti di tutela ambientale di cui alla legge regionale 11/1983, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 7.

9. Eventuali limitazioni all'attività agricola, previste dalle normative dei piani di cui al comma 8, possono essere modificate con apposita variante allo strumento urbanistico generale.

10. Nelle ARIA prive dei piani di conservazione e sviluppo e dei piani particolareggiati degli ambiti di tutela ambientale si applicano le previsioni di cui all'articolo 69, comma 1, lettera b).

11. I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino beneficiari di un finanziamento per la formazione di un piano di conservazione e sviluppo o di un piano particolareggiato di un ambito di tutela ambientale, di cui alla legge regionale 11/1983, che non siano stati adottati, utilizzano tale finanziamento per la predisposizione delle varianti previste al comma 3.

12. Ai Comuni di cui al comma 11, ad avvenuta entrata in vigore della variante di cui al comma 3, viene erogato il saldo del contributo concesso.

13. Per l'adozione della variante di cui al comma 3, ai Comuni che non utilizzano il finanziamento di cui alla legge regionale 11/1983 secondo le previsioni di cui ai commi 11 e 12, è attribuita priorità nella concessione dei finanziamenti promossi dalla legge regionale 20 novembre 1989, n. 28.

14. Al fine di cui al comma 13, le richieste di finanziamento vanno presentate entro due mesi dalla data di emanazione del decreto regionale di cui al comma 5. Di esse si tiene conto nella deliberazione di definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, di cui all'articolo 6 della legge regionale 18/1996.

15. Qualora il termine fissato per gli adempimenti attuativi previsti al comma 7, decorra inutilmente, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, fissa immediatamente un nuovo termine, che non può essere superiore a centoventi giorni, trascorso il quale si surroga, anche mediante Commissario, all'ente stesso.

Note:

1. Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L.R. 13/1998
2. Integrata la disciplina del comma 11 da art. 4, comma 19, L.R. 23/2002

## **Art. 6**

(Parchi comunali ed intercomunali)

1. I Comuni singoli o fra loro convenzionati ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, possono istituire parchi comunali ed intercomunali.

2. I territori su cui istituire i parchi di cui al comma 1 non possono comunque coincidere con quelli dei parchi naturali o delle riserve naturali statali o regionali.

3. I Comuni adottano con apposita deliberazione il progetto di istituzione del parco comunale o intercomunale, che costituisce variante al piano regolatore generale comunale e deve essere costituito da:

a) la perimetrazione provvisoria del parco comunale o intercomunale e l'eventuale zonizzazione interna redatta sulla cartografia alla scala di 1:5.000;

b) il progetto di attuazione del parco comunale o intercomunale comprendente le analisi territoriali, gli obiettivi da raggiungere, i programmi di gestione e le norme di attuazione;

c) il programma finanziario suddiviso per priorit  di intervento e per settori operativi.

4. Per la redazione degli elaborati di cui al comma 3 possono essere utilizzati quelli gi  redatti per eventuali piani di conservazione e sviluppo ovvero piani particolareggiati di ambiti di tutela ambientale di cui alla legge regionale 11/1983.

5. Il progetto del parco comunale ed intercomunale e' approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8.

6. Il parco comunale o intercomunale e' gestito dai Comuni singoli o convenzionati ai quali le Amministrazioni provinciali sono autorizzate a concedere contributi per le spese di gestione nella misura massima del 60 per cento delle spese ammissibili.

7. All'interno dei parchi comunali ed intercomunali l'attivit  venatoria resta disciplinata dalle norme vigenti in materia di gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale.

Note:

1. Sostituito il comma 6 da art. 41, comma 1, L.R. 24/2006

## **Art. 7**

(Competenze regionali)

1. Le competenze regionali previste dalla presente legge sono esercitate, ove non diversamente stabilito, dalla Azienda dei parchi e delle foreste regionali di cui al capo VII, salve le competenze previste dagli articoli 5 e 56, che sono attribuite alla Direzione regionale della pianificazione territoriale.

## **Art. 8**

(Comitato tecnico-scientifico  
per i parchi e le riserve)

1. E' istituito, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve, quale organo di consulenza dell'Amministrazione regionale, con la finalit  di esprimere pareri obbligatori nelle seguenti materie:

a) piani di conservazione e sviluppo dei parchi o delle riserve e loro varianti;

b) regolamenti dei parchi o delle riserve e modifiche dei medesimi;

c) programmazione pluriennale di gestione della fauna dei parchi o delle riserve;

d) programmazione pluriennale per la fruizione turistico-naturalistica, la divulgazione e l'educazione ambientale delle aree protette.

2. Il Comitato tecnico-scientifico esprime altresì parere su qualsiasi altro argomento che riguardi i parchi e le riserve, su richiesta dell'Amministrazione regionale, degli Enti parco o degli Organi gestori delle riserve.

3. I componenti del Comitato tecnico-scientifico sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, e sono così individuati:

a) il Direttore, o suo delegato, del Servizio competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna della Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali;

b) il Direttore, o suo delegato, del Servizio competente in materia di gestione delle foreste regionali e delle aree protette della Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali;

c) il Direttore, o suo delegato, del Servizio per la pianificazione territoriale – sub regionale della Direzione regionale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto;

d) (ABROGATA);

e) (ABROGATA);

f) (ABROGATA);

g) il Direttore dell'Ente tutela pesca del Friuli- Venezia Giulia o suo delegato;

h) undici esperti, anche non iscritti ai rispettivi ordini professionali, nominati rispettivamente per la durata di cinque anni, che abbiano maturato vasta esperienza nel settore dei parchi naturali e scelti fra una terna di nominativi indicati dai seguenti soggetti:

1) in scienze geologiche, indicato dall'Università degli studi di Trieste;

2) in botanica, indicato dall'Università degli studi di Trieste;

3) in scienze agrarie, indicato dall'Università degli studi di Udine;

4) in scienze forestali, indicato dall'Università degli studi di Padova;

5) in scienze naturali nella materia dell'avifauna, indicato dall'Università degli studi di Trieste;

6) in scienze naturali nella materia della fauna terrestre, indicato dall'Università degli studi di Trieste;

7) in scienze naturali nella materia della fauna acquatica, indicato dall'Università degli studi di Trieste;

8) in veterinaria, indicato dall'Universita' degli studi di Bologna;

9) in scienze biologiche, indicato dall'Universita' degli studi di Trieste;

10) in economia agraria, indicato dall'Universita' degli studi di Udine;

11) in discipline giuridiche e regolamentazione edilizio-urbanistica, indicato dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia del Friuli-Venezia Giulia.

4. Il Comitato tecnico-scientifico e' presieduto dal Direttore del Servizio competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna ovvero, in sua assenza, dal Direttore del Servizio competente in materia di gestione delle foreste regionali e delle aree protette.

5. Qualora gli esperti di cui al comma 3, lettera h), non vengano designati entro il termine, comunque non superiore a sessanta giorni, stabilito con formale richiesta, l'organo competente alla nomina provvede direttamente alla loro individuazione.

6. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Azienda dei parchi e delle foreste regionali, con qualifica non inferiore a quella di segretario.

7. Tutti i pareri del Comitato tecnico-scientifico devono essere espressi entro sessanta giorni. Trascorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso.

8. Il Comitato tecnico-scientifico, entro tre mesi dalla nomina dei suoi componenti, adotta un regolamento interno che viene approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi.

9. Ai componenti esterni all'Amministrazione regionale compete un gettone di presenza pari a quello percepito dai membri del Comitato tecnico regionale.

10. Ai medesimi componenti si applicano altresì le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63.

Note:

1. Abrogate parole al comma 3 da art. 2, comma 1, L.R. 18/2004
2. Sostituite parole al comma 3 da art. 2, comma 1, L.R. 18/2004
3. Sostituito il comma 4 da art. 2, comma 2, L.R. 18/2004

## **CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARCHI E RISERVE**

### **SEZIONE I Istituzione**

#### **Art. 9**

(Legge istitutiva)

1. I parchi e le riserve sono istituiti con legge regionale che, in particolare, ne definisce il perimetro provvisorio e, limitatamente ai parchi, istituisce il relativo Ente gestore.

2. La legge istitutiva contiene altresì le norme di salvaguardia vigenti fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 11, all'interno del perimetro di cui al comma 1.

3. Successivamente all'entrata in vigore della legge istitutiva, un Comune, il cui territorio non sia compreso nel perimetro del parco o della riserva, può promuovere l'inserimento di tutto o parte del proprio territorio nel perimetro del parco o della riserva, con istanza rivolta alla Giunta regionale ai fini dell'avvio del procedimento legislativo diretto all'integrazione della legge istitutiva.

## **SEZIONE II**

### **Strumenti di attuazione**

#### **Art. 10**

(Accordo di programma)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge istitutiva di ciascun parco o riserva, il Presidente della Giunta regionale promuove, con l'intervento delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni territorialmente interessati, una conferenza per la redazione di un documento di indirizzo relativo, in particolare, all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla sua definitiva perimetrazione, all'individuazione degli obiettivi da perseguire e alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio.

2. Avuto riguardo al documento di indirizzo di cui al comma 1, preliminarmente alla redazione del piano di conservazione e sviluppo di cui all'articolo 17 e comunque entro trenta giorni dall'indizione della conferenza di cui al presente articolo, la Regione propone ai Comuni interessati un apposito accordo di programma contenente, tra l'altro:

a) i tempi di redazione ed attuazione della pianificazione particolareggiata ovvero di aggiornamento di quella esistente;

b) le risorse finanziarie destinabili per il successivo triennio all'attuazione e gestione del parco o riserva e le modalità di reperimento delle restanti risorse eventualmente necessarie;

c) le unità di personale della Regione messe a disposizione dell'Ente gestore per l'esplicazione delle attività di cui agli articoli 38 e 57;

d) le indicazioni programmatiche relative ai contenuti del piano di conservazione e sviluppo;

e) le unità di personale della Regione e degli Enti locali messi a disposizione in attesa delle assunzioni di personale di cui all'articolo 30, comma 1;

f) le modalità di gestione della riserva, ai sensi dell'articolo 31.

3.

( ABROGATO )

4.

( ABROGATO )

5.

( ABROGATO )

Note:

1. Abrogato il comma 3 da art. 75, comma 1, L.R. 7/2000
2. Abrogato il comma 4 da art. 75, comma 1, L.R. 7/2000
3. Abrogato il comma 5 da art. 75, comma 1, L.R. 7/2000

## **Art. 11**

(Piano di conservazione e sviluppo)

1. Per ogni singolo parco o riserva istituito, l'Amministrazione regionale provvede alla formazione di un piano di conservazione e sviluppo (PCS) con le modalita' di cui all'articolo 17.
2. I Comuni il cui territorio sia in tutto o in parte compreso nel perimetro del parco o riserva partecipano alla formazione del PCS secondo la procedura prevista all'articolo 17.

Note:

1. Integrata la disciplina da art. 4, comma 12, L.R. 18/2000

## **Art. 12**

(Contenuti del PCS)

1. Il PCS contiene:

a) la perimetrazione del territorio del parco o della riserva, che precisa definitivamente quella provvisoriamente indicata dalla legge istitutiva;

b) la suddivisione del territorio del parco o della riserva nelle seguenti zone:

1) zona RN di tutela naturalistica: dove l'ambiente naturale e il paesaggio sono conservati nella loro integrita' e nella quale sono ammessi esclusivamente interventi di ripristino o di restauro di ecosistemi degradati, danneggiati o compromessi sotto il profilo naturalistico;

2) zona RG di tutela generale: nella quale e' perseguito il fine di uno sviluppo sociale ed economico attraverso attivita' compatibili con la conservazione della natura;

3) zona RP: destinata ad infrastrutture e strutture funzionali al parco o alla riserva;

c) la perimetrazione provvisoria delle eventuali aree contigue al parco o riserva, denominate AC, avuto riguardo alle connessioni con i valori naturalistici presenti nel parco o nella riserva;

d) gli interventi proposti per lo sviluppo socioeconomico e culturale che si prevedono per la realizzazione del parco, da individuarsi in un programma suddiviso in fasi;

e) l'individuazione dei beni immobili da acquisire alla proprieta' pubblica, necessari al conseguimento degli obiettivi del PCS;

f) i rapporti e le interazioni con gli elementi strutturali territoriali interni ed esterni al parco e alla riserva;

g) l'individuazione delle attivita' oggetto di incentivazione da parte dell'Ente gestore del parco o dell'Organo gestore della riserva.

2. Per i territori destinati a parco la zonizzazione deve prevedere tutte le suddivisioni territoriali di cui al comma 1, lettera b); per i territori destinati a riserva la zonizzazione puo' essere limitata alla sola zona RN.

## **Art. 13**

(Elementi del PCS)

1. Il PCS e' costituito da:

a) una relazione illustrativa delle caratteristiche naturalistiche, sociali, economiche e culturali delle aree oggetto del piano, degli interventi proposti per la tutela, la conservazione della natura e dello sviluppo socioeconomico e culturale che si prevedono con la realizzazione del parco o riserva, che contenga la previsione di massima degli oneri finanziari per l'esecuzione del programma degli interventi, ivi compreso l'onere per l'istituzione e la gestione delle aree protette;

b) le norme di attuazione urbanistico-edilizie, con riferimento alle varie zone e parti del piano;

c) rappresentazioni grafiche in numero e scala opportuna, ivi compresi gli elaborati necessari a rappresentare gli elementi territoriali delle aree oggetto del piano e la loro organizzazione in rapporto al sistema delle attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione;

d) gli elementi catastali degli immobili da acquisire per l'esecuzione del piano.

## **Art. 14**

#### (Effetti del PCS)

1. Successivamente all'adozione del PCS, il Sindaco, su parere della Commissione edilizia, sospende, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, ogni determinazione sulle domande di concessione od autorizzazione edilizia per interventi in contrasto con il PCS.

2. L'approvazione del PCS ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità per gli interventi previsti e legittima l'espropriazione, a favore dell'Ente parco o, nel caso di riserve, del soggetto gestore pubblico ovvero del Comune territorialmente competente, dei beni per i quali sia prevista l'acquisizione alla pubblica proprietà, nonché la loro occupazione temporanea o d'urgenza.

3. Il PCS ha valore di piano paesistico, ai sensi del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e di piano urbanistico e sostituisce, ovvero attua, i piani paesistici ed i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.

4. I piani e i progetti di cui all'articolo 19, comma 3, devono essere predisposti conformemente alle previsioni del PCS.

5. I piani e i progetti di cui all'articolo 19, comma 3, in vigore alla data di approvazione del PCS, rimangono efficaci fino alla loro scadenza, salvo quanto stabilito al comma 6.

6. I piani di settore eventualmente in contrasto con le previsioni del PCS sono adeguati entro un anno dagli organi competenti. In caso di inadempimento vi provvede l'Amministrazione regionale.

#### **Art. 15**

#### (Criteri di redazione dei PCS)

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi di concerto con l'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, sono approvati i criteri metodologici per la redazione dei PCS. Il decreto del Presidente della Giunta regionale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In attesa di tale adempimento, vigono, in quanto compatibili con la presente legge, i criteri metodologici per la redazione dei piani di conservazione e sviluppo dei parchi e dei piani particolareggiati degli ambiti di tutela ambientale, approvati con deliberazione della Giunta regionale 22 febbraio 1984, n. 741.

#### **Art. 16**

(Attività agricole e silvo-pastorali)

1. Le attività agricole e silvo-pastorali rientrano tra le economie locali da qualificare e valorizzare nelle aree protette di cui all'articolo 2.

2. I PCS, al fine di consentire la continuità delle attività di cui al comma 1, devono tener conto prioritariamente:

a) per le attività agricole:

1) delle colture e degli allevamenti esercitati al momento dell'istituzione dell'area protetta per i quali deve essere garantita l'economicità aziendale;

2) della possibilità di aprire o ampliare le strade finalizzate alle attività agricole;

3) della possibilità di intervenire per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il ripristino e il restauro conservativo e per la nuova costruzione di fabbricati rurali e delle relative pertinenze, nel rispetto delle vigenti normative urbanistiche;

b) per le attività silvo-pastorali:

1) delle zone destinate a pascolo e delle zone forestate al momento dell'istituzione dell'area protetta;

2) della gestione dei pascoli e dei boschi, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali in materia;

3) della possibilità di aprire o ampliare le strade finalizzate alle attività silvo-pastorali;

4) della possibilità di intervenire per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il ripristino e il restauro conservativo e per la nuova costruzione di fabbricati rurali e delle relative pertinenze, nel rispetto delle vigenti normative urbanistiche.

3. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 17, comma 1, limitatamente alle zone RG e RP dei PCS dei parchi e sino alla prima verifica di cui all'articolo 3, comma 3.

**Art. 17**

(Procedure di formazione del PCS)

1. In attuazione delle indicazioni dell'accordo di programma di cui all'articolo 10, l'Organo gestore provvede alla redazione del PCS, ovvero all'adeguamento del PCS esistente ai contenuti della presente legge. Il PCS è adottato, con apposita deliberazione, entro e non oltre sessanta giorni dall'invio, dall'Ente parco di cui all'articolo 19 o dall'Organo gestore della riserva di cui all'articolo 31, di seguito denominati Organo gestore.

2. Successive rielaborazioni e varianti del PCS, eventualmente necessarie, sono redatte dall'Organo gestore ed adottate con apposita deliberazione.

3. Per la redazione delle parti specialistiche del PCS o relative varianti, l'Amministrazione regionale o l'Organo gestore, qualora non dispongano di specifiche professionalità, possono, in via eccezionale, ricorrere ad incarichi di consulenza esterni.

4. Nel caso di un parco o di una riserva già dotati di piano finanziato ai sensi della legge regionale 11/1983, l'Amministrazione regionale utilizza gli elaborati esistenti per le finalità del presente articolo.

5. Dopo l'adozione, il PCS viene depositato presso la segreteria comunale di ognuno dei Comuni compresi nel perimetro del parco o riserva per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e di presentare all'Organo gestore, che le trasmette all'Amministrazione regionale ed ai Comuni interessati, le proprie osservazioni e, se proprietario di immobili vincolati, le proprie opposizioni.

6. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico con la pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e con l'annuncio su almeno due quotidiani maggiormente diffusi nell'area territoriale del parco o riserva.

7. Nei sessanta giorni successivi al termine di deposito, i Consigli comunali esprimono le proprie valutazioni sul PCS e sulle osservazioni ed opposizioni presentate e le trasmettono all'Organo gestore che si esprime in merito. L'Organo gestore provvede direttamente ad apportare le modificazioni al PCS ritenute accoglibili.

8. Il PCS è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi e previo parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8.

9. Il decreto del Presidente della Giunta regionale è depositato presso la segreteria dei Comuni compresi nel perimetro del parco o della riserva, disponibile alla libera visione del pubblico, ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Note:

1. Sostituite parole al comma 1 da art. 21, comma 1, L.R. 17/2006
2. Abrogate parole al comma 7 da art. 21, comma 2, L.R. 17/2006

## **Art. 18**

(Regolamento)

1. Il regolamento del parco o della riserva disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il loro ambito territoriale e, in particolare, contiene le norme per:

- a) l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali;
- b) la gestione della flora e della fauna selvatica;
- c) le attività scientifiche, didattiche, educative e di promozione;
- d) le attività sportive, ricreative e turistiche compatibili con la tutela dell'ambiente;

e) la circolazione dei veicoli a motore.

2. Il regolamento inoltre:

a) individua le attività che l'Organo gestore può disciplinare con apposite disposizioni da pubblicarsi all'Albo dei Comuni interessati dal parco o dalla riserva;

b) stabilisce le attività vietate all'interno del territorio del parco o della riserva e disciplina le eventuali deroghe ai divieti;

c) disciplina i criteri e le modalità di corresponsione degli indennizzi di cui all'articolo 33;

d) individua le attività, i prodotti e i servizi sui quali concedere a terzi il diritto d'uso del nome e dell'emblema del parco o della riserva.

3. In sede di prima applicazione della legge istitutiva, l'Amministrazione regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8, predispone il regolamento da inviare all'Organo gestore, che viene adottato dallo stesso, entro sessanta giorni dalla comunicazione, con le eventuali modificazioni necessarie alla specifica realtà del parco o riserva.

4. Trascorso il termine di cui al comma 3, il regolamento è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, sentito, limitatamente alle modificazioni introdotte, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8.

5. Trascorso il termine di cui al comma 3 senza l'adempimento da parte dell'Organo gestore, il regolamento viene adottato e successivamente approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi.

6. Successive modifiche del regolamento sono adottate dall'Organo gestore ed approvate con la procedura di cui al comma 4.

### **SEZIONE III Gestione del parco**

#### **Art. 19**

(Ente gestore del parco)

1. La gestione del parco è affidata ad un apposito ente, di seguito denominato Ente parco, sottoposto alla vigilanza della Regione.

2. L'Ente parco persegue le finalità indicate nella presente legge e svolge le funzioni tecnico-operative necessarie ad attuare il PCS e il regolamento del parco.

3. L'Ente parco esprime, limitatamente al territorio compreso nel perimetro del parco, parere vincolante sui seguenti atti:

- a) progetti dei piani di assestamento delle proprietà silvo-pastorali;
- b) progetti delle attività estrattive di minerali ed inerti;
- c) progetti di sistemazione idraulica, idraulico- forestale e idraulico-agraria;
- d) progetti di opere soggette a concessione edilizia o accertamento di compatibilità urbanistica.

4. I pareri di cui al comma 3 sono resi nel termine di trenta giorni, durante il quale sono sospesi i termini dei procedimenti ai quali essi afferiscono.

5. I pareri di competenza della Regione su opere ed interventi d'iniziativa dello Stato e di enti od organismi statali, che interessino il territorio di parchi, sono resi previo parere vincolante dei rispettivi Enti parco.

6. L'Ente parco, per l'attuazione dei propri servizi od attività, esclusa la vigilanza, può stipulare convenzioni con enti pubblici e con soggetti privati.

## **Art. 20**

(Organi)

1. Gli organi dell'Ente parco sono:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori dei conti;
- d) la Consulta.

## **Art. 21**

(Presidente)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente parco, convoca e presiede il Consiglio direttivo, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo.

2. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito da un componente del Consiglio direttivo designato dal Presidente medesimo.

## **Art. 22**

(Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo e' composto:

a) dai Sindaci dei Comuni il cui territorio e' compreso in tutto o in parte nel perimetro delle aree protette gestite dall'Ente parco, o loro delegati;

b) da un ulteriore rappresentante, per ogni Comune la cui superficie inclusa nelle aree protette di cui alla lettera a) superi il trenta per cento del territorio complessivo gestito dall'Ente parco;

c) da esperti, in numero da uno a tre, in materia di parchi naturali, designati dalla Regione e scelti secondo i criteri indicati nella legge istitutiva;

d) da rappresentanti, in numero da uno a due, delle categorie economiche relative alle attivita' maggiormente presenti nel parco, individuati nella legge istitutiva.

2. Del Consiglio direttivo fanno altresì parte a tutti gli effetti i Sindaci dei Comuni il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nelle riserve delle quali l'Ente parco assume la gestione, con le modalita' di cui agli articoli 10 e 31. La partecipazione al Consiglio direttivo consegue all'avvenuta assunzione della gestione, anche successivamente alla formale costituzione della stessa.

3. Il Consiglio direttivo, adotta, con le procedure di cui agli articoli 17 e 18, il PCS e il regolamento del parco.

4. Il Consiglio direttivo delibera:

a) la nomina del Presidente scelto tra i componenti di cui alla lettera a) del comma 1;

b) il piano annuale e pluriennale di gestione della fauna;

c) il piano annuale e pluriennale per la fruizione turistico-naturalistica, la divulgazione e l'educazione ambientale;

d) il piano annuale e pluriennale per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni utilizzati dall'Ente parco;

e) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

f) la disciplina delle attivita' individuate dal regolamento, di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a);

g) il regolamento per il funzionamento degli organi collegiali;

h) il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione, comprensivo della determinazione della dotazione organica dell'Ente parco;

i) l' acquisto, l' alienazione e la locazione ultranovennale di beni immobili;

l) la partecipazione a societa' e associazioni;

m) i pareri di cui all'articolo 19, commi 3 e 5.

5. Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni ed e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi.

6. I componenti di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2 restano in carica fino alla durata del rispettivo mandato; quelli di cui al comma 1, lettera b), fino alla successiva elezione degli organi del Comune rispettivamente rappresentato. Entro quarantacinque giorni successivi alla scadenza del mandato di Sindaco, il Presidente in carica convoca il Consiglio direttivo per la nomina del nuovo Presidente. Durante detto periodo possono essere adottati solo gli atti urgenti e indifferibili, indicandone i motivi.

7. I nominativi del Presidente e del suo sostituto sono comunicati alla Giunta regionale, tramite la Azienda dei parchi e delle foreste regionali, entro quindici giorni dalla data della nomina.

Note:

1. Interpretato il comma 1 da art. 9, comma 10, L.R. 13/1998
2. Sostituite parole al comma 5 da art. 18, comma 38, L.R. 13/2002
3. Aggiunte parole al comma 6 da art. 18, comma 39, L.R. 13/2002

## **Art. 23**

(Collegio dei Revisori dei conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei conti e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, ed e' composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. Il Collegio dura in carica quattro anni.

3. Il Collegio esercita il controllo amministrativo- contabile sull'Ente parco e in particolare provvede:

a) alla redazione, prima dell' approvazione dei conti consuntivi e del patrimonio, di una relazione sulla gestione e sui relativi risultati economici e finanziari;

b) alla verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa e dell'andamento finanziario e patrimoniale;

c) alla vigilanza, attraverso l'esame degli atti e dei documenti contabili, sulla regolarita' dell'amministrazione, nonche' alla formulazione degli eventuali rilievi e suggerimenti.

4. I Revisori dei conti partecipano di diritto alle sedute del Consiglio direttivo delle quali devono ricevere comunicazione.

5. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad ispezioni e controlli e possono richiedere la documentazione delle entrate e delle spese dell'Ente parco.

## **Art. 24**

(Consulta)

1. Presso ogni Ente parco e' istituita una Consulta dei rappresentanti di associazioni e categorie economiche maggiormente rappresentative nel territorio del parco.

2. La Consulta esprime parere su programmi ed interventi riguardanti l'attivita' dell'Ente parco e puo' presentare proposte di iniziative.

3. Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio direttivo dell'Ente parco, sono disciplinate le modalita' di costituzione ed il funzionamento della Consulta.

## **Art. 25**

(Amministrazione del patrimonio e contabilita')

1. L'esercizio finanziario dell'Ente parco coincide con quello della Regione.

2. Il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 15 novembre dell'esercizio finanziario precedente; il conto consuntivo deve essere approvato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

3. Per quanto non previsto ed in quanto compatibili con la presente legge, si applicano le disposizioni, anche regolamentari, vigenti in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilita' degli enti strumentali della Regione.

## **Art. 26**

(Entrate)

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istituzionali:

a) i contributi della Regione e di altri enti pubblici;

b) i contributi ed i finanziamenti di soggetti pubblici e privati per la realizzazione di specifici progetti;

c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 13 bis, comma 1, lettera h), all'articolo 110 bis e all'articolo 114, comma 2 bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni;

d) gli eventuali redditi patrimoniali;

e) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d' ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

f) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

g) i proventi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 39;

h) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente.

## **Art. 27**

(Vigilanza e controllo sugli atti)

1. L'Ente parco è sottoposto, tramite l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, alla vigilanza della Giunta regionale.

2. Sono trasmesse, entro quindici giorni dalla loro adozione, alla Azienda dei parchi e delle foreste regionali le deliberazioni del Consiglio direttivo dell'Ente parco concernenti:

a) il bilancio preventivo, e relative variazioni, e il conto consuntivo;

b) i piani annuali e pluriennali di attività;

c) il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione.

3. Le deliberazioni di cui al comma 2 diventano esecutive dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale, con provvedimento da adottarsi entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento degli atti, decorso il quale le deliberazioni diventano comunque esecutive.

4. Le deliberazioni di cui alla lettera a) del comma 2 devono essere altresì trasmesse alla Ragioneria generale per il parere di competenza.

5. L'Azienda dei parchi e delle foreste regionali può chiedere all'Ente parco, entro quindici giorni dal ricevimento delle deliberazioni di cui al comma 2, elementi integrativi di giudizio. In tal caso, il termine di cui al comma 3 decorre dalla data di effettivo ricevimento degli elementi integrativi.

6. Le deliberazioni si intendono decadute qualora l'Ente parco non ottemperi, entro quindici giorni dalla data di ricevimento, alla richiesta dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.

7. Entro i termini di cui ai commi 3 e 5 le deliberazioni possono essere annullate per vizi di legittimità ovvero rinviate a nuovo esame per ragioni di merito, con deliberazione della Giunta regionale.

8. In sede di riesame dell'atto, la conferma integrale o parziale delle disposizioni censurate può essere disposta soltanto mediante deliberazione presa con la maggioranza assoluta dei componenti in carica dell'organo deliberante dell'Ente parco.

9. La deliberazione di conferma, integrale o parziale, e la deliberazione di riforma dell'atto, in conformità dei rilievi formulati, quando non contengano altre modificazioni, sono soggette al solo controllo di legittimità.

10. Le deliberazioni del Consiglio direttivo che non rientrano nella previsione del comma 2 diventano esecutive al termine della loro pubblicazione all'albo dell'Ente parco da effettuarsi entro otto giorni dalla rispettiva adozione e per la durata di dieci giorni.

## **Art. 28**

(Controllo sostitutivo)

1. La Giunta regionale può disporre, in ogni tempo, indagini, ispezioni o verifiche sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente parco, al fine di assicurare l'ordinato funzionamento dello stesso e, ove sia omesso o ritardato un atto obbligatorio, può inviare, previa diffida all'organo responsabile, un Commissario per l'adozione dell'atto medesimo.

2. Gli organi dell'Ente parco possono essere sciolti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, per grave violazione di legge e regolamento, in caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo, ovvero per altre gravi irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento.

3. Gli organi dell'Ente parco sono inoltre sciolti, con le modalità di cui al comma 2, qualora il conto consuntivo annuale presenti un disavanzo di amministrazione.

4. Nel caso di scioglimento la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, provvede alla nomina di un Commissario straordinario cui sono attribuiti tutti i poteri degli organi sciolti.

5. Con il medesimo provvedimento è stabilito il termine per la ricostituzione degli organi dell'Ente parco che comunque deve avere luogo entro il termine di sei mesi dalla data del relativo scioglimento.

## **Art. 29**

(Direttore)

1. Il Direttore esegue le deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo ed esercita tutte le attività necessarie alla gestione dell'Ente parco.

2. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio direttivo.

3. L'incarico di Direttore è conferito, in relazione all'attività da svolgere, applicando le modalità di assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico previsti per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

4.

( ABROGATO )

5.

( ABROGATO )

Note:

1. Sostituito il comma 3 da art. 18, comma 40, L.R. 13/2002

2. Abrogato il comma 4 da art. 18, comma 41, L.R. 13/2002

3. Abrogato il comma 5 da art. 18, comma 41, L.R. 13/2002

### **Art. 30**

(Personale)

1. L'Ente parco determina il proprio fabbisogno organico provvedendo direttamente alle assunzioni di personale.

2. Al fine di garantire, in sede di prima applicazione, la necessaria funzionalità ed operatività in attesa di procedere alle assunzioni di cui al comma 1, la Regione e gli Enti locali assegnano agli Enti parco personale in posizione di comando nei limiti della dotazione organica provvisoria determinata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e).

3. Le funzioni di tutela di cui all'articolo 57, comma 2, nonché quelle di vigilanza ai sensi dell'articolo 38 sono comunque svolte da personale del Corpo forestale regionale con posizione di lavoro parco che, a tale fine, può essere assegnato in posizione di comando presso gli Enti parco secondo i contingenti numerici stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c).

4. I comandi di personale regionale possono essere disposti anche in deroga ai limiti numerici e temporali di cui al capo II del titolo III della parte II della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

5. Al personale assunto direttamente dall'Ente parco si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Regione, nonché le procedure di contrattazione di cui alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18.

Note:

1. Integrata la disciplina del comma 3 da art. 9, comma 21, L.R. 13/1998

## **SEZIONE IV Gestione delle riserve**

### **Art. 31**

(Modalita' di gestione)

1. In attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 10, alla gestione delle riserve si provvede mediante:

a) stipula di convenzioni con idonei soggetti pubblici o privati aventi finalita' compatibili con la presente legge, eccetto che per le funzioni di cui agli articoli 38, 39, 40 e 57, comma 2, verificando preliminarmente la disponibilita' ad assumere le funzioni da parte dei Comuni interessati, in forma singola o associata;

b) affidamento agli Enti parco di cui all'articolo 19 con competenza su aree protette con caratteristiche similari;

c) assunzione diretta da parte dell'Amministrazione regionale.

2. Per Organo gestore della riserva, ai fini della presente legge, si intende:

a) il soggetto pubblico o privato convenzionato ai sensi della lettera a) del comma 1;

b) l' Ente parco cui e' affidata la gestione ai sensi della lettera b) del comma 1;

c) l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, nel caso di cui alla lettera c) del comma 1.

3. La gestione in particolare comprende:

a) l'attuazione delle leggi istitutive, dei piani e del regolamento.

b) la predisposizione di appositi piani annuali e pluriennali per la gestione della fauna e degli habitat naturali, la divulgazione e l'educazione ambientale, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni utilizzati dall'Organo gestore della riserva;

c) la redazione dei piani e progetti necessari nonche' la formulazione dei pareri di cui all'articolo 19.

4. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lettera c), l'Amministrazione regionale e' autorizzata a:

a) stipulare apposite convenzioni con soggetti esterni per assicurare l'adempimento delle funzioni di cui al comma 3, qualora non disponga delle professionalita' necessarie;

b) effettuare le spese afferenti la gestione delle riserve.

Note:

1. Sostituite parole al comma 4 da art. 18, comma 7, L.R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2. Sostituite parole al comma 4 da art. 9, comma 2, L.R. 13/1998

## **Art. 32**

(Consulta)

1. Presso ogni riserva ovvero piu' riserve limitrofe e' istituita una Consulta dei rappresentanti di associazioni e categorie economiche maggiormente rappresentative nel territorio interessato.

2. La Consulta esprime parere su programmi ed interventi riguardanti l'attivita' della riserva e puo' presentare proposte di iniziative.

3. Con apposito regolamento, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, sono disciplinate le modalita' di costituzione ed il funzionamento della Consulta.

## **SEZIONE V**

### **Disposizioni comuni per la gestione di parchi e riserve**

## **Art. 33**

(Indennizzi e incentivi)

1. L'Organo gestore e' tenuto ad indennizzare i danni arrecati alla proprieta' privata in conseguenza di attivita' gestionali o le limitazioni, comportanti modificazioni all'esercizio dell'attivita' agricola in atto, conseguenti alla imposizione di vincoli e divieti, secondo le modalita' stabilite dal regolamento del parco o della riserva.

2. I PCS dei parchi o delle riserve prevedono le attivita' incentivabili anche economicamente per il raggiungimento di speciali obiettivi di gestione territoriale, mantenimento, conservazione e ripristino ambientale. Tali attivita' possono essere individuate anche se ubicate nelle aree contigue; in tal caso gli incentivi sono graduati in relazione alla qualita' del regime vincolistico.

3. Ai Comuni il cui territorio e' compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco o di una riserva e' attribuita prioritaria nella concessione dei finanziamenti regionali, statali e comunitari per opere ed attivita' comprese entro i confini del parco o della riserva o direttamente connesse con la gestione degli stessi, in materia di:

- a) restauro dei centri storici primari e di edifici di particolare valore storico e culturale;

b) recupero dei nuclei abitati rurali;

c) opere igienico - sanitarie ed idropotabili, di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, nonché di sistemazione di dissesti idrogeologici;

d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, anche nell'ambito delle attività agricole e forestali;

e) attività culturali e di formazione, aventi le finalità della presente legge, ivi compresi gli studi e le ricerche in materia di aree protette, attuate da istituzioni scientifiche e scolastiche convenzionate con l'Organo gestore;

f) agriturismo;

g) attività sportive compatibili;

h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale, nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili;

i) attività artigianali tradizionali.

4. Limitatamente ai Comuni il cui territorio è compreso in tutto o in parte entro i confini di un parco, è attribuita priorità per la concessione di finanziamenti regionali, statali e comunitari, da destinare a strutture ricettive.

5. La medesima priorità è attribuita ai privati, singoli o associati, che intendono realizzare iniziative produttive o di servizio nelle materie di cui ai commi 3 e 4.

6. Al fine di assicurare la priorità di cui ai commi 3, 4 e 5, la Regione, le Province e le Comunità montane, annualmente in sede di approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio di previsione, individuano nell'ambito delle funzioni di competenza quelle in cui sono ricomprese le materie di cui ai commi 3 e 4 e determinano la quota parte di stanziamento ad esse riservate.

7. La Regione, nell'ambito della legislazione di settore, promuove e sostiene, assicurando priorità nella erogazione delle agevolazioni, cooperative tra i residenti nei Comuni i cui territori siano ricompresi in aree protette, che esercitino le attività di cui ai commi 3 e 4.

8. L'Organo gestore può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, l'uso del nome e dell'emblema del parco o della riserva o di marchi di qualità, da utilizzarsi nella commercializzazione di prodotti agricoli e loro derivati, nonché di prodotti e servizi artigianali provenienti dal territorio del parco o della riserva che presentino i requisiti di qualità disciplinati nella convenzione e che siano compatibili con le finalità del parco o della riserva.

9. L'Organo gestore può stipulare apposite convenzioni con le guide naturalistiche di cui alla legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2, al fine di incentivare la conoscenza e la corretta fruizione dell'ambiente naturale.

10. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali e delle vicinie, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente Commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Organo gestore.

## **Art. 34**

(Agevolazioni)

1. Le attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici, nonché le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'Organo gestore non sono sottoposte alla normativa per la disciplina del commercio, fermo restando il rispetto della vigente legislazione fiscale.

## **Art. 35**

(Formazione ed aggiornamento professionale)

1. Nella predisposizione dei piani regionali di formazione professionale, di cui alla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, sono previsti corsi specifici e periodici di formazione e aggiornamento del personale addetto alla gestione dei parchi e delle riserve.

2. La Giunta regionale stipula altresì convenzioni con Università, istituti o enti specializzati per la formazione e l'aggiornamento del personale docente per i corsi previsti dal presente articolo.

## **Art. 36**

(Disciplina della gestione della fauna)

1. L'Organo gestore provvede alla gestione della fauna selvatica, compresa l'ittiofauna, all'interno del territorio di competenza.

2. Ai fini di cui al comma 1, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8, è predisposto il piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico.

3. La fauna selvatica non può essere oggetto di prelievo venatorio all'interno del territorio del parco e della riserva, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge 394/1991.

4. Fatta salva l'attività di pesca professionale e sportiva, nel territorio del parco o della riserva è vietata qualsiasi forma di cattura della fauna, tenuto conto di quanto previsto ai commi 5 e 6.

5. L'Organo gestore, al fine di ricomporre eventuali squilibri ecologici, può comunque autorizzare o disporre i prelievi faunistici che si rendessero necessari, avvalendosi di proprio personale ovvero dei soci, con priorità ai residenti da almeno cinque anni, all'uopo autorizzati, delle riserve di caccia di diritto ricadenti nei Comuni compresi nel territorio dell'area protetta, ovvero ancora di persone all'uopo autorizzate sotto il diretto controllo dell'Organo medesimo.

6. Nel territorio del parco o della riserva la gestione dell'ittiofauna e l'attività della pesca sportiva sono disciplinate annualmente dall'Ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia, che vi provvede, in conformità al piano di cui al comma 2, di intesa con l'Organo gestore. Per le acque del demanio marittimo interno l'intesa non è richiesta.

7. Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, l'Organo gestore può dotarsi di strutture per il soccorso e la detenzione temporanea finalizzata alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.

8. Al fine di salvaguardare il patrimonio biologico della fauna selvatica autoctona non possono essere costituite aziende agri-turistico-venatorie, previste dall'articolo 16 della legge 157/1992, ad una distanza dal perimetro dell'area protetta inferiore a due chilometri nelle zone classificate montane ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e a tre chilometri nelle rimanenti zone.

Note:

1. Aggiunte parole al comma 5 da art. 43, comma 36, L.R. 30/1999
2. Abrogate parole al comma 6 da art. 11, comma 15, L.R. 13/2000
3. Ripristinate parole al comma 6 per effetto dell'abrogazione dell'art. 11, comma 15, L.R. 13/2000, operato dall'art. 8, comma 15, L.R. L.R. 18/2000.

## **Art. 37**

(Disciplina delle aree contigue)

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Organo gestore, successivamente all'approvazione del PCS ed entro centottanta giorni dall'approvazione stessa, può essere emanata la disciplina relativa alle aree contigue perimetrare in via provvisoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), relative a ciascun parco o riserva.

2. Col medesimo decreto del Presidente della Giunta regionale è approvata la perimetrazione definitiva delle aree contigue al parco o alla riserva.

3. La disciplina di cui al comma 1 e la perimetrazione di cui al comma 2 sono approvate previa intesa con gli Enti locali interessati. Ove l'intesa non si realizzi entro sessanta giorni, l'Amministrazione regionale procede motivatamente agli adempimenti di cui al comma 1.

4. All'interno delle aree contigue l'attività venatoria è esercitata dai soci delle riserve di caccia di diritto il cui territorio è stato, in tutto o in parte, ricompreso nell'area protetta, che assicurano la gestione dell'attività, d'intesa con l'Organo gestore dell'area protetta.

## **Art. 38**

(Vigilanza)

1. Al personale del Corpo forestale regionale con posizione di lavoro parco sono attribuiti i compiti di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni alle norme poste dalla presente legge, dalle singole leggi istitutive, dai regolamenti dei parchi e delle riserve e dagli strumenti ad essi subordinati.

2. Le funzioni di vigilanza di cui al comma 1 sono esercitate altresì dal restante personale del Corpo forestale regionale, dalle guardie e marescialli dipendenti dall'Ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia, dagli agenti ittico-venatori delle Amministrazioni provinciali e dal personale di vigilanza comunale.

3. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, l'Organo gestore promuove l'adozione di misure di coordinamento delle attività di vigilanza nel territorio del parco o della riserva e delle aree contigue, concordate con le amministrazioni di appartenenza del personale di cui al comma 2.

## **Art. 39**

### (Sanzioni)

1. Ai sensi dell'articolo 30, comma 8, della legge 394/1991 la violazione delle disposizioni della presente legge che prevedono misure di salvaguardia in vista dell'istituzione dei parchi e delle riserve e la violazione delle norme dei regolamenti dei parchi sono punite con le sanzioni penali previste dall'articolo 30, comma 1, della medesima legge 394/1991.

2. Fatte salve le altre sanzioni penali, al di fuori ed in aggiunta delle fattispecie di cui al comma 1, chiunque violi prescrizioni e divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento della riserva, ovvero dalle norme di gestione dei beni immobili del patrimonio regionale di cui all'articolo 79, comma 1, soggiace alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

3. Chiunque violi le disposizioni emanate dall'Organo gestore ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera a), soggiace alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

4. Chiunque violi le norme di cui all'articolo 4, comma 1, soggiace alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

5. Chiunque esegua lavori, opere o manufatti, in violazione delle norme della presente legge ovvero del regolamento del parco o della riserva o chi, in violazione delle norme medesime, arrechi danno alla flora o alla fauna del parco o della riserva, ovvero in qualsiasi modo manometta, alteri o deturpi le località o le cose protette, è tenuto altresì alla riduzione in pristino secondo modalità tecniche stabilite dal Direttore dall'Ente parco ovvero, per le riserve, dal Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.

6. Il Direttore dell'Ente parco ovvero, per le riserve, il Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, qualora sia accertato l'inizio di lavori o l'esercizio di attività in violazione delle norme indicate al comma 5, dispone l'immediata sospensione dei lavori o dell'attività medesima e ordina la riduzione in pristino.

7. Qualora il responsabile, sebbene regolarmente diffidato, non ottemperi entro il termine prescritto, la riduzione in pristino di cui al comma 5 è eseguita d'ufficio e le spese relative sono a carico del trasgressore e sono riscosse nei modi stabiliti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

8. Qualora la riduzione in pristino di cui al comma 5 non sia possibile, si applica, in sostituzione della sanzione di cui al comma 2, una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 10.000.000. Nel caso di violazioni che comportino danni ambientali di minima entità si applica la sola sanzione di cui al comma 2.

9. Per le violazioni delle norme di attuazione urbanistico-edilizie del PCS del parco o della riserva, trovano applicazione le disposizioni di cui al titolo VII della legge regionale 52/1991.

Note:

1. Aggiunte parole al comma 2 da art. 9, comma 3, L.R. 13/1998

## **Art. 40**

(Determinazione ed irrogazione delle sanzioni)

1. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 2, 3 e 8 dell'articolo 39 sono determinate ed irrogate dal Direttore dell'Ente parco. Le medesime sanzioni amministrative, qualora riguardino le riserve, nonché la sanzione amministrativa di cui al comma 4 dell'articolo 39 sono determinate ed irrogate dal Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali. Nelle more dell'assegnazione dell'incarico di Direttore dell'Ente parco, tale competenza è esercitata, anche per i parchi, dal Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.

2. Per le procedure di determinazione e di irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, nonché per quanto in essa non previsto, le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. I proventi delle sanzioni sono introitati dall'Organo gestore.

## **CAPO III DISPOSIZIONI ISTITUTIVE DI PARCHI E RISERVE**

### **Art. 41**

(Istituzione del Parco naturale delle Dolomiti Friulane)

1. È istituito il Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane.

2. Il territorio interessato dal Parco di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:50.000 allegata alla presente legge (Allegato 1).

3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento del Parco di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.

## **Art. 42**

(Istituzione del Parco naturale delle Prealpi Giulie)

1. E' istituito il Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie.
2. Il territorio interessato dal Parco di cui al comma 1 e' perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:50.000 allegata alla presente legge (Allegato 2).
3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento del Parco di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.

## **Art. 43**

(Istituzione della Riserva naturale del Lago di Cornino)

1. E' istituita la Riserva naturale regionale del Lago di Cornino.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 e' perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 3).
3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.

## **Art. 43 bis**

(Istituzione della Riserva naturale della Val Alba)

1. E' istituita la Riserva naturale regionale della Val Alba.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 e' perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:50.000 allegata alla presente legge (Allegato 3 bis).
3. Entro il 31 dicembre 2007 l'Amministrazione regionale e l'Organo gestore provvedono agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.

Note:

1. Articolo aggiunto da art. 21, comma 3, L.R. 17/2006

#### **Art. 44**

(Istituzione della Riserva naturale  
della Valle Canal Novo)

1. E' istituita la Riserva naturale regionale della Valle Canal Novo.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 e' perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 4).
3. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.

#### **Art. 45**

(Istituzione della Riserva naturale  
delle Foci dello Stella)

1. E' istituita la Riserva naturale regionale delle Foci dello Stella.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 e' perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 5).
3. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.

#### **Art. 46**

(Istituzione della Riserva naturale  
della Valle Cavanata)

1. E' istituita la Riserva naturale regionale della Valle Cavanata.

2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 e' perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 6).

3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.

4. I beni di proprieta' regionale ricadenti all'interno della Riserva di cui al comma 1 sono affidati, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 26 agosto 1983, n. 75, e dall'articolo 9 della legge regionale 6 dicembre 1983, n. 83, alla gestione diretta dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.

4 bis. In attuazione del disposto di cui all'articolo 21, comma 7, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, i beni immobili di proprieta' dell'ERSA, situati all'interno della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata, acquistati al patrimonio dall'ERSA con finanziamenti regionali, sono trasferiti in proprieta' al patrimonio dell'Amministrazione regionale.

Note:

1. Aggiunto il comma 4 bis da art. 1, comma 62, L.R. 20/2000
2. Sostituite parole al comma 4 bis da art. 9, comma 62, L.R. 3/2002
3. Integrata la disciplina da art. 8, comma 1, L.R. 24/2006

#### **Art. 47**

(Istituzione della Riserva naturale  
della Foce dell'Isonzo)

1. E' istituita la Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 e' perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:50.000 allegata alla presente legge (Allegato 7).
3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.

#### **Art. 48**

(Istituzione della Riserva naturale  
dei Laghi di Doberdo' e Pietrarossa)

1. E' istituita la Riserva naturale regionale dei Laghi di Doberdo' e Pietrarossa.

2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 e' perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 8).

3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.

#### **Art. 49**

(Istituzione della Riserva naturale  
delle Falesie di Duino)

1. E' istituita la Riserva naturale regionale delle Falesie di Duino.

2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 e' perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 9).

3. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.

#### **Art. 50**

(Istituzione della Riserva naturale  
del Monte Lanaro)

1. E' istituita la Riserva naturale regionale del Monte Lanaro.

2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 e' perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 10).

3. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.

#### **Art. 51**

(Istituzione della Riserva naturale  
del Monte Orsario)

1. E' istituita la Riserva naturale regionale del Monte Orsario.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 e' perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 11).
3. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.

## **Art. 52**

(Istituzione della Riserva naturale  
della Val Rosandra)

1. E' istituita la Riserva naturale regionale della Val Rosandra.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 e' perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 12).
3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.

## **CAPO IV ISTITUZIONE DEGLI ENTI PARCO**

### **Art. 53**

(Ente gestore del Parco naturale  
delle Dolomiti Friulane)

1. E' istituito l'Ente parco naturale delle Dolomiti Friulane con sede in Cimolais.
2. Il Consiglio direttivo dell'Ente di cui al comma 1 e' cosi' composto:
  - a) il Sindaco del Comune di Andreis o suo delegato;
  - b) il Sindaco del Comune di Cimolais o suo delegato;
  - c) il Sindaco del Comune di Claut o suo delegato;
  - d) il Sindaco del Comune di Erto e Casso o suo delegato;

e) il Sindaco del Comune di Forni di Sopra o suo delegato;

f) il Sindaco del Comune di Forni di Sotto o suo delegato;

g) il Sindaco del Comune di Frisanco o suo delegato;

h) il Sindaco del Comune di Tramonti di Sopra o suo delegato;

i) un esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti congiuntamente dalle seguenti Associazioni ambientaliste: WWF-Fondo mondiale per la natura, CAI-TAM e Legambiente;

l) un naturalista o biologo esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti congiuntamente dalla Associazione italiana naturalisti e dalla Delegazione regionale dell'Ordine nazionale dei biologi;

m) un agronomo o forestale esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti dalla Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e forestali;

n) un rappresentante degli imprenditori agricoli e forestali preferibilmente locali designato dalle principali associazioni di categoria;

o) un rappresentante degli imprenditori turistici preferibilmente locali designato dalle principali associazioni di categoria.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei decreti di costituzione del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti, il Sindaco del Comune in cui ha sede l'Ente convoca il Consiglio direttivo che provvede alla nomina del Presidente.

4. Entro centottanta giorni dalla costituzione del Consiglio direttivo si provvede all'istituzione della Consulta ai sensi dell'articolo 24.

Note:

1. Interpretato il comma 2 da art. 9, comma 10, L.R. 13/1998

## **Art. 54**

(Ente gestore del Parco naturale  
delle Prealpi Giulie)

1. E' istituito l'Ente parco naturale delle Prealpi Giulie, con sede in Resia.

2. Il Consiglio direttivo dell'Ente di cui al comma 1 e' cosi' composto:

a) il Sindaco del Comune di Chiusaforte o suo delegato;

b) il Sindaco del Comune di Lusevera o suo delegato;

c) il Sindaco del Comune di Moggio Udinese o suo delegato;

d) il Sindaco del Comune di Resia o suo delegato;

e) il Sindaco del Comune di Resiutta o suo delegato;

f) il Sindaco del Comune di Venzone o suo delegato;

g) un esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti congiuntamente dalle seguenti Associazioni ambientaliste: WWF-Fondo mondiale per la natura, CAI-TAM e Legambiente;

h) un naturalista o biologo esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti congiuntamente dalla Associazione italiana naturalisti e dalla Delegazione regionale dell'Ordine nazionale dei biologi;

i) un agronomo o forestale esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti dalla Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e forestali;

l) un rappresentante degli imprenditori agricoli e forestali preferibilmente locali designato dalle principali associazioni di categoria;

m) un rappresentante degli imprenditori turistici preferibilmente locali designato dalle principali associazioni di categoria;

m bis) da un ulteriore rappresentante del Comune di Resia, nominato dal Consiglio comunale, come previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b).

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei decreti di costituzione del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti, il Sindaco del Comune in cui ha sede l'Ente convoca il Consiglio direttivo che provvede alla nomina del Presidente.

4. Entro centottanta giorni dalla costituzione del Consiglio direttivo si provvede all'istituzione della Consulta ai sensi dell'articolo 24.

Note:

1. Aggiunte parole al comma 2 da art. 9, comma 4, L.R. 13/1998

2. Interpretato il comma 2 da art. 9, comma 10, L.R. 13/1998

## **CAPO V DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL CARSO E PER L'AREA DEL TARVISIANO**

### **Art. 55**

(Area protetta del Carso)

1. La Regione promuove la costituzione di un'area naturale protetta di valenza nazionale ed internazionale nel Carso.

2. La Regione promuove altresì, con le procedure di cui all'articolo 10, con le Province di Gorizia e Trieste, la Comunità montana del Carso e i Comuni interessati, un apposito accordo di programma per la perimetrazione delle aree protette ai sensi degli articoli 3 e 6 all'interno della perimetrazione del parco naturale prevista dal Piano urbanistico regionale generale, approvato con DPGR 15 settembre 1978, n. 0826/Pres.

3. Il perimetro delle aree protette di cui al comma 2 deve comprendere almeno le aree definite ai sensi della legge 1 giugno 1971, n. 442, e non già perimetrata ai sensi degli articoli 48, 49, 50, 51 e 52, assicurando continuità territoriale fra le stesse lungo la fascia di confine.

4. All'interno del perimetro di cui al comma 3, la conferenza di cui all'articolo 10 fra gli Enti di cui al comma 2 del presente articolo definisce le zone da destinare ad aree naturali protette ai sensi della legge 394/1991 e a parco intercomunale, formulando altresì conseguenti proposte istitutive.

5. In attesa della costituzione di cui al comma 1, le riserve naturali regionali istituite ai sensi degli articoli 48, 49, 50, 51 e 52, sono gestite in conformità a quanto previsto dall'articolo 31.

6. Nelle aree già previste dalla legge 442/1971 non istituite quali riserve ai sensi della presente legge vigono, fino alla definizione delle aree protette di cui ai commi 2, 3 e 4, le norme di salvaguardia di cui all'articolo 69, comma 1, lettere a) e b).

7.

( ABROGATO )

8. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Comunità montana del Carso adegua la propria dotazione organica di personale in relazione allo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, prevedendo, in particolare, le specifiche figure professionali nel settore naturalistico, forestale e della gestione territoriale.

9. Fino all'approvazione dell'accordo di programma previsto dall'articolo 10, la gestione delle riserve del Carso è affidata alla Direzione regionale dei parchi.

Note:

1. Sostituito il comma 5 da art. 44, comma 1, L.R. 33/2002
2. Abrogato il comma 7 da art. 44, comma 2, L.R. 33/2002
3. Sostituito il comma 9 da art. 44, comma 3, L.R. 33/2002

## **Art. 56**

(Area del Tarvisiano)

1. La Regione, ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge regionale 52/1991, promuove, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la formazione di un piano territoriale regionale particolareggiato dell'area del Tarvisiano comprendente il territorio dei

Comuni di Dogna, Chiusaforte, Pontebba, Malborghetto- Valbruna e Tarvisio, al fine di rendere congruente e complementare il processo di pianificazione di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6.

**CAPO VI**  
**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI**  
**PERSONALE REGIONALE**

**Art. 57**

(Istituzione della posizione di lavoro parco nell'ambito del  
Corpo forestale regionale)

1. Per lo svolgimento delle funzioni in materia di parchi e riserve di cui alla presente legge, sono istituite rispettivamente le posizioni di lavoro di guardia-parco, capo guardia-parco e ispettore di parco nell'ambito dei profili professionali di guardia del Corpo forestale regionale (CFR), maresciallo del CFR, consigliere ispettore forestale, funzionario ispettore forestale.

2. Al personale individuato nel comma 1 sono in particolare attribuite le funzioni di tutela dei beni naturali nei parchi e nelle riserve.

3. In sede di prima applicazione della presente legge le posizioni di lavoro guardia-parco, capo guardia-parco e ispettore di parco possono essere attribuite, su domanda e previo superamento di un corso di formazione professionale di durata non inferiore a un mese, al personale del CFR già in servizio.

4. In relazione alle disposizioni del presente articolo vengono apportate le necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento di esecuzione dell'articolo 10 della legge regionale 53/1981, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, approvato con DPGR 29 settembre 1983, n. 0565/Pres., nonché al regolamento dei concorsi pubblici per l'accesso ai profili professionali di guardia del CFR, approvato con DPGR 6 novembre 1990, n. 0558/Pres.

**Art. 58**

(Organico del ruolo unico regionale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 57, nonché in relazione all'esercizio delle più articolate funzioni di tutela e vigilanza in materia di parchi e riserve, l'organico del ruolo unico regionale è aumentato di 68 unità, di cui 50 nella qualifica di coadiutore-guardia, 10 nella qualifica di segretario-maresciallo e 8 in quella di consigliere-ispettore.

2.

( ABROGATO )

3. I consiglieri ispettori forestali assunti ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, e successive modifiche, sono impiegati per l'espletamento delle urgenti funzioni dell'Amministrazione regionale presso la Direzione regionale delle foreste e l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.

4. All' articolo 8, comma 2, della legge regionale 20/1996, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

<< d) per il profilo professionale di consigliere ispettore forestale: risoluzione di quesiti in materia di selvicoltura, botanica forestale, ecologia; >>.

Note:

1. Abrogato il comma 2 da art. 18, comma 6, L.R. 31/1997
2. Sostituito il comma 3 da art. 11, comma 9, L.R. 13/1998

**CAPO VII**  
**ISTITUZIONE DELL'AZIENDA DEI PARCHI E DELLE FORESTE**  
**REGIONALI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE**  
**7/1988**

**Art. 59**

**( ABROGATO )**

Note:

1. Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3bis, comma 2, L.R. 18/1996.

**Art. 60**

**( ABROGATO )**

Note:

1. Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3bis, comma 2, L.R. 18/1996.

**Art. 61**

**( ABROGATO )**

Note:

1. Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, così come previsto dall'art.3bis, comma 2, L.R. 18/1996.

## **Art. 62**

(Abrogazione dell'articolo 116 della legge regionale  
7/1988)

1. L'articolo 116 della legge regionale 7/1988 e' abrogato.

## **Art. 63**

**( ABROGATO )**

Note:

1. Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, così come previsto dall'art.3bis, comma 2, L.R. 18/1996.

## **Art. 64**

**( ABROGATO )**

Note:

1. Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, così come previsto dall'art.3bis, comma 2, L.R. 18/1996.

## **Art. 65**

**( ABROGATO )**

Note:

1. Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, così come previsto dall'art.3bis, comma 2, L.R. 18/1996.

#### **Art. 66**

**( ABROGATO )**

Note:

1. Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, così come previsto dall'art.3bis, comma 2, L.R. 18/1996.

#### **Art. 67**

(Abrogazione del capo II del titolo I della parte IV della legge regionale 7/1988)

1. Il capo II del titolo I della parte IV della legge regionale 7/1988 e' abrogato.

#### **Art. 68**

(Rinvio normativo)

1. Le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, concernenti l'Azienda speciale del demanio forestale di Stato e le disposizioni della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, concernente l'istituzione e l'ordinamento dell'Azienda delle foreste della Regione Friuli-Venezia Giulia conservano vigore in quanto non siano in contrasto con le norme della presente legge e sino a che non si sara' diversamente provveduto dalla Regione.

### **CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 69**

(Salvaguardia)

1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2, nei parchi e nelle riserve istituiti dal capo III vigono, entro i perimetri definiti nelle cartografie allegate, fino all'approvazione dei relativi PCS, di cui all'articolo 11, le seguenti norme di salvaguardia transitorie:

a) al di fuori delle delimitazioni dei centri edificati assunte ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non e' consentita l'esecuzione di opere che provochino la riduzione di superfici boscate o a prato naturale o che modifichino lo stato dei corsi d'acqua o la morfologia dei suoli, salvo l'esecuzione di opere di preminente interesse pubblico, o anche di interesse privato, purché finalizzate queste ultime alla regimazione delle acque o all'approvvigionamento idrico necessario per il perseguimento di attività produttive in atto, sulle quali la Giunta regionale con propria deliberazione su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, esprime parere vincolante entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta; trascorso tale termine, l'opera si intende assentita;

b) non e' consentita l'adozione di strumenti urbanistici e loro varianti che aumentino l'estensione delle aree edificabili, nonché, all'interno di queste, gli indici di edificabilità, escluse le zone per attrezzature pubbliche;

c) e' vietato l'esercizio della caccia e lo svolgimento di gare di pesca sportiva.

2. Nei parchi e nelle riserve il cui territorio, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricada all'interno del perimetro definito da un piano di conservazione e sviluppo ovvero da un piano particolareggiato di ambito di tutela ambientale approvati ai sensi della legge regionale 11/1983, vigono quali norme di salvaguardia transitorie quelle stabilite dalle norme di attuazione dei piani suddetti, che possono essere derogate con apposita deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, al fine di consentire l'esecuzione di opere di preminente interesse pubblico, o anche di interesse privato, purché finalizzate queste ultime alla regimazione delle acque o all'approvvigionamento idrico necessario per il proseguimento di attività produttive in atto.

2 bis. Al fine di introdurre elementi di semplificazione nel procedimento amministrativo concernente gli interventi regionali nelle aree naturali protette i progetti delle opere e interventi pubblici nei parchi, riserve e biotopi naturali regionali istituiti ai sensi della presente legge, sono autorizzati con apposito decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo parere favorevole del Consiglio comunale competente per territorio e costituiscono variante al piano regolatore generale comunale e ai piani di cui al comma 2.

Note:

1. Per gli effetti di cui all' articolo 5, comma 6, del Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, adottato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998 n. 01/Pres. ai sensi dell' articolo 1 della L.R. 23/97, come previsto dall' articolo 8 del medesimo Regolamento, e' disapplicato il presente articolo.
2. Sostituite parole al comma 1 da art. 1, comma 59, L.R. 20/2000
3. Aggiunte parole al comma 2 da art. 1, comma 60, L.R. 20/2000
4. Aggiunto il comma 2 bis da art. 2, comma 3, L.R. 18/2004

## **Art. 70**

(Aree di reperimento)

1. In attesa della definizione, da parte del Piano territoriale regionale generale di cui alla legge regionale 52/1991, del nuovo sistema delle aree protette regionali, si considerano aree di riferimento prioritario ai sensi della presente legge le seguenti:

- a) Monte Auernig;
- b) Alpi Carniche;
- c) Jof di Montasio e Jof Fuart;
- d) Laghi di Fusine;
- e) Monte Mia;
- f) Monte Matajur;
- g) Forra del Torrente Cellina;
- h) Foresta del Cansiglio;
- i) Sorgive di Bars;
- l) Fiume Livenza;
- m) Magredi del Cellina;
- n) Risorgive del Vinchiaruzzo;
- o) Palude Moretto;
- p) Risorgive dello Stella;
- q) Palude Selvote;
- r) Bosco Baredi;
- s) Bosco Coda di Manin;
- t) Valle Pantani;
- u) Isola di S. Andrea;
- v) Banco d'Orio;
- z) Landa Carsica.

2. Il territorio interessato dalle aree di riferimento di cui al comma 1 e' perimetrato in via provvisoria con linea rossa nelle cartografie alla scala 1:50.000, per le aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), h), l), p), u) e v) del comma 1, e alla scala 1:25.000, per le aree di cui alle lettere g), i), m), n), o), q), r), s), t) e z) del medesimo comma 1, allegate alla presente legge (Allegati da 13 a 33 riferiti nell'ordine alle lettere da a) a z) del comma 1).

3. Entro i perimetri di cui al comma 2, vigono le norme di salvaguardia di cui all'articolo 69, comma 1, lettere a) e b), e comma 2. L'attivita' venatoria e' disciplinata dalle vigenti norme in materia di gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale.

Note:

1. Integrata la disciplina del comma 1 da art. 9, comma 5, L.R. 13/1998

## **Art. 71**

**( ABROGATO )**

Note:

1. Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L.R. 30/1999

## **Art. 72**

(Finanziamenti ai Comuni interessati da parchi)

1. In via transitoria, fino alla costituzione degli organi dell'Ente parco, al fine di assicurare la continuita' con le iniziative avviate ai sensi della legge regionale 11/1983, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere finanziamenti ai Comuni compresi nel parco.

2. L'Amministrazione regionale valuta le domande di concessione del finanziamento presentate dal singolo Comune avendo riguardo alla coerenza delle iniziative proposte con gli obiettivi di cui alla presente legge.

3. Le domande devono pervenire alla Azienda dei parchi e delle foreste regionali entro l'1 marzo di ciascun anno.

4. Per il primo anno di applicazione le domande di cui al comma 3 devono pervenire entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Il provvedimento di concessione del finanziamento deve indicare la spesa ammessa a finanziamento, le modalita' di erogazione dello stesso e i termini di attuazione e rendicontazione.

## **Art. 73**

(Definizione dei procedimenti relativi ai finanziamenti erogati ai sensi della legge regionale 11/1983)

1. Gli enti gia' beneficiari di finanziamenti per l'istituzione e la gestione di parchi o ambiti di tutela ambientale ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 11/1983, come da ultimo

modificato dall'articolo 92 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora presentato la documentazione giustificativa delle spese sostenute a fronte dei finanziamenti concessi, possono farla pervenire alla Azienda dei parchi e delle foreste regionali entro diciotto mesi dalla medesima data. Entro lo stesso termine i suddetti enti possono procedere al completamento delle iniziative finanziate.

2. L'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, sulla base della documentazione pervenuta definisce con specifico provvedimento la spesa finale da ritenersi ammessa a contributo; la eventuale restituzione delle somme non ammesse a contributo o non documentate entro il termine di cui al comma 1 deve avvenire entro due mesi dalla notifica del suddetto provvedimento.

3. Qualora gli enti beneficiari abbiano apportato delle variazioni ai preventivi della spesa inizialmente ammessa a contributo, con il provvedimento di cui al comma 2, l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, accertato il rispetto delle finalita' delle iniziative gia' finanziate, approva dette variazioni e le ammette a contributo.

Note:

1. Sostituite parole al comma 1 da art. 18, comma 7, L.R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.

## **Art. 74**

(Destinazione dei beni immobili realizzati dai Comuni con i benefici della legge regionale 11/1983)

1. I Comuni beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1, comma 2, numero 2, della legge regionale 11/1983, impiegati per l'esecuzione di opere, hanno l'obbligo di mantenere la destinazione d'uso dei beni immobili oggetto del contributo medesimo per un periodo di venti anni dalla data di concessione del contributo. Qualora i predetti beni ricadano nei territori di parchi e riserve istituiti ai sensi dalla presente legge i Comuni medesimi hanno l'obbligo di metterli a disposizione - a titolo non oneroso - dell'Ente parco o dell'Organo gestore della riserva.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la revoca del contributo gia' concesso e l'obbligo della sua restituzione all'Amministrazione regionale, maggiorato dell'interesse del dieci per cento decorrente dalla data di erogazione.

## **Art. 75**

(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15/1991)

1. L'articolo 1 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 39, e' sostituito dal seguente:

<< Art. 1

1. E' vietato compiere percorsi fuoristrada con i veicoli a motore, come individuati dall'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'articolo 21 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

2. Tra i mezzi suddetti si intendono comprese anche le motoslitte, i gatti delle nevi, gli hovercrafts, i caravan ed i rimorchi di qualsiasi genere.

3. Nell'ambito dei medesimi territori e per i mezzi di cui ai commi 1 e 2 sono vietati altresì la circolazione ed il parcheggio su tutti i sentieri e le mulattiere.

4. La presente legge non trova applicazione nei territori di cui al comma 1, ricadenti nei perimetri di parchi o riserve naturali per i quali sia in vigore il relativo regolamento. >>.

2. All'articolo 3 della legge regionale 15/1991, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 39/1992 e modificato dall'articolo 119 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, dopo la lettera d) del comma 1 e' aggiunta la seguente:

<< d bis) i mezzi delle persone invalide o affette da ridotte capacita' di deambulazione, munite dell'apposito contrassegno rilasciato dal Comune di residenza; >>.

3. All'articolo 3 della legge regionale 15/1991, la lettera d) del comma 2 e' abrogata.

4. All'articolo 3 della legge regionale 15/1991, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

<< 3. Possono essere ammessi, previa autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, alla circolazione lungo i percorsi di cui agli articoli 1 e 2, i mezzi dei residenti nel comune interessato, per l'esecuzione di attivita' agro-silvo-pastorali, economico-produttive ed altre attivita' socialmente utili, nonche' i mezzi strettamente necessari alle operazioni di gestione delle riserve di caccia. Il Comune, contestualmente all'autorizzazione, rilascia apposito contrassegno di riconoscimento da apporsi sugli automezzi autorizzati, su modello approvato dal Direttore regionale delle foreste ed e' tenuto altresì a far pervenire copia dell'autorizzazione rilasciata all'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, entro quindici giorni dalla data dell'autorizzazione stessa. >>.

5. All'articolo 5 della legge regionale 15/1991, come integrato dall'articolo 4 della legge regionale 39/1992, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

<< 1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 3, comma 2, vengono rilasciate, su richiesta motivata degli aventi titolo, in base ad idonea documentazione, dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio. >>.

6. All'articolo 6 della legge regionale 15/1991, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 39/1992, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

<< 1. Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste rilasciano d'ufficio, contestualmente all'autorizzazione, speciali contrassegni di riconoscimento da apporsi sugli automezzi autorizzati a derogare ai divieti ai sensi del comma 2 dell'articolo 3. >>.

7. In via transitoria, nei perimetri dei parchi e delle riserve istituiti dalla presente legge, continua a trovare applicazione, fino all'entrata in vigore delle rispettive disposizioni regolamentari di cui all'articolo 18, la disciplina della legge regionale 15/1991, gia' prevista per i territori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale, nel testo precedentemente vigente.

8. Nei territori istituiti quali parchi e riserve naturali ovvero previsti quali aree di reperimento ai sensi della presente legge, non trovano applicazione i disposti di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 5 della legge regionale 15/1991, come aggiunti dall'articolo 4 della legge regionale 39/1992.

#### **Art. 76**

**( ABROGATO )**

Note:

1. Articolo abrogato da art. 141, comma 2, L.R. 52/1991 nel testo modificato da art. 14, comma 7, L.R. 7/2001

#### **Art. 77**

(Abrogazioni)

1. L'articolo 5 della legge regionale 19/1992 e' abrogato.

2. L'articolo 22 della legge regionale 52/1991 e' abrogato.

3. All'articolo 137 della legge regionale 52/1991, come modificato dall'articolo 26 della legge regionale 19/1992, il comma 1 e' abrogato.

4. All'articolo 237 della legge regionale 7/1988, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 8, il comma 3 e' abrogato.

5. La legge regionale 11/1983 e' abrogata.

6. La legge regionale 19 novembre 1991, n. 53, e' abrogata.

7. L' articolo 36 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, e' abrogato.

8. L' articolo 38 della legge regionale 24/1996 e' abrogato.

Note:

1. Abrogato il comma 2 da art. 64, comma 1, L.R. 5/2007, a decorrere dal 27 settembre 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.

2. Abrogato il comma 3 da art. 64, comma 1, L.R. 5/2007, a decorrere dal 27 settembre 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.

## **Art. 78**

(Cessazione dell'Azienda regionale delle foreste)

1. L'Azienda delle foreste della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, istituita con legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, e' soppressa con il 31 dicembre 1996.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge decadono gli organi di amministrazione dell'Azienda previsti dalle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 7/1966, come sostituito dall'articolo 11 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 58, e nelle loro competenze subentra il commissario liquidatore di cui al comma 3.

3. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, viene nominato un commissario liquidatore scelto fra i dipendenti regionali con qualifica non inferiore alla qualifica funzionale di consigliere, con il compito di liquidare al 31 dicembre 1996 l'Azienda delle foreste, secondo le direttive che saranno impartite dalla Giunta regionale.

4. Al commissario liquidatore spetta un'indennita' mensile lorda di carica pari a lire 2.508.275.

5. Il commissario liquidatore adotta gli atti necessari alla residua gestione dell'Azienda delle foreste ed invia alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio:

a) entro il 31 ottobre 1996:

1) lo stato di consistenza dei beni immobili gestiti dall'Azienda delle foreste;

2) lo stato di consistenza dei beni mobili, registrati e non, di proprieta' dell'Azienda delle foreste che saranno attribuiti alla Amministrazione regionale;

3) la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi;

4) l'elenco del personale operaio dipendente dall'Azienda delle foreste con l'individuazione del relativo stato giuridico ed economico;

b) entro il 31 marzo 1997:

1) il bilancio di liquidazione dell'Ente al 31 dicembre 1996;

2) lo stato ricognitivo delle opere e delle attivita' in corso al 31 dicembre 1996.

6. La Giunta regionale con propria deliberazione, assunta su proposta dell'Assessore regionale ai parchi di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, provvede all'approvazione degli atti di cui al comma 5, lettera b), e detta le direttive per il trasferimento dei beni mobili, dei rapporti attivi e passivi non cessati e la conclusione dell'attivita' di gestione e finanziaria dell'Azienda delle foreste.

7. Intervenuta l'approvazione, il commissario liquidatore provvede alla conclusione dell'attivita' di liquidazione dell'Ente con l'attribuzione delle attivita' finanziarie all'Amministrazione regionale entro il 30 giugno 1997.

8. Gli Uffici periferici dell'Azienda delle foreste continuano l'attività con il personale del Corpo forestale regionale attualmente in servizio fino alla conclusione degli adempimenti del commissario liquidatore.

9. Il commissario liquidatore si avvale per lo svolgimento dei propri compiti del personale del ruolo unico regionale in servizio presso l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.

9 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie per il pagamento delle competenze dovute per l'anno 1997 al Presidente ed ai componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Azienda delle foreste.

Note:

1. Integrata la disciplina da art. 9 L.R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall'1 gennaio 1997.
2. Aggiunto il comma 9 bis da art. 18, comma 7, L.R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall'1 gennaio 1997.
3. Integrata la disciplina del comma 3 da art. 6, comma 2, L.R. 33/1997
4. Integrata la disciplina del comma 4 da art. 6, comma 3, L.R. 33/1997

## **Art. 79**

(Attribuzione all'Azienda dei parchi e delle foreste regionali dei beni immobili e di personale operaio)

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, sono definiti i beni immobili del patrimonio regionale da attribuire alla disponibilità, alla gestione ed alla vigilanza dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali a decorrere dal 31 marzo 1997.

1 bis. Per la gestione dei beni immobili di cui al comma 1, l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali provvede alle:

- a) spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili, compresi lavori, opere, servizi, forniture, noli e trasporti da eseguirsi in appalto ovvero in economia;
- b) spese per la pianificazione delle risorse forestali, comprese la redazione e revisione dei piani di assestamento forestale e la progettazione o realizzazione della viabilità forestale sulle proprietà regionali;
- c) spese per le dotazioni antinfortunistiche in applicazione delle vigenti norme sulla sicurezza del lavoro.

2. Per l'incremento ed il miglioramento del patrimonio forestale regionale l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali è autorizzata ad acquistare aree di interesse forestale.

3. Il personale operaio in servizio al 31 dicembre 1996 presso l'Azienda delle foreste, assunto ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 58, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 8, con contratto di diritto privato a tempo indeterminato, è assegnato, in costanza di rapporto di lavoro, a decorrere dal 31 marzo

1997, all'Azienda dei parchi e delle foreste regionali ovvero alla Direzione regionale delle foreste, che subentrano nei rapporti di lavoro vigenti, secondo le necessita' operative delle stesse.

4. L'Azienda dei parchi e delle foreste regionali applica al personale operaio in servizio il trattamento giuridico ed economico e le disposizioni previste dalla legge regionale 26 febbraio 1990, n. 9. Le competenze e le funzioni che la legge regionale 9/1990 attribuisce alla Direzione regionale delle foreste e dei parchi ed agli Ispettorati ripartimentali delle foreste sono esercitate, per il suddetto personale operaio, dall'Azienda dei parchi e delle foreste regionali e dai Servizi dipendenti.

4 bis. Il Direttore del Servizio competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna e' autorizzato ad assumere, con contratto di diritto privato e con l'osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati, il personale operaio necessario per l'esecuzione in economia, nella forma dell'amministrazione diretta, dei lavori di competenza del Servizio della conservazione della natura e del Servizio delle foreste regionali.

4 ter. In applicazione dell'articolo 1 della legge regionale 26 febbraio 1990, n. 9, il contingente massimo di operai necessari per l'esecuzione in economia, nella forma dell'amministrazione diretta, dei lavori di competenza dei Servizi dipendenti dalla Direzione regionale Azienda dei parchi e delle foreste regionali e' fissato in numero di 20 unita'.

4 quater. Gli operai assunti ai sensi del comma 4 bis sono utilizzati nell'ambito delle circoscrizioni territoriali individuate dai programmi di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, approvati dalla Giunta regionale.

4 quinquies. La Direzione regionale Azienda dei parchi e delle foreste regionali funge da Direzione aziendale rispetto ai dipendenti Servizi, unita' produttive, ed e' autorizzata ad esperire la conciliazione delle eventuali controversie sull'applicazione del contratto nazionale e degli accordi locali, secondo le modalita' previste dal contratto stesso.

4 sexies. Al personale operaio, in servizio presso l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali ovvero presso i Servizi dipendenti dalla Direzione regionale delle foreste, e' riconosciuta l'indennita' sostitutiva per mense aziendali, di cui all'articolo 48 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, nella misura e secondo le modalita' previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 54 bis della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificato dall'articolo 41 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31.

Note:

1. Sostituite parole al comma 1 da art. 9, comma 4, L.R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2. Sostituite parole al comma 3 da art. 9, comma 4, L.R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
3. Aggiunto il comma 1 bis da art. 9, comma 6, L.R. 13/1998
4. Aggiunto il comma 4 bis da art. 9, comma 7, L.R. 13/1998
5. Aggiunto il comma 4 ter da art. 9, comma 7, L.R. 13/1998
6. Aggiunto il comma 4 quater da art. 9, comma 7, L.R. 13/1998
7. Aggiunto il comma 4 quinquies da art. 9, comma 7, L.R. 13/1998
8. Aggiunto il comma 4 sexies da art. 9, comma 7, L.R. 13/1998
9. Integrata la disciplina da art. 1, comma 37, L.R. 20/2000
10. Abrogate parole al comma 4 ter da art. 1, comma 61, L.R. 20/2000
11. Sostituite parole al comma 4 bis da art. 2, comma 4, L.R. 18/2004

## **Art. 80**

(Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 64/1986)

1. All'articolo 12, quarto comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, dopo le parole << gli altri interventi previsti dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, >> sono inserite le parole << fatta eccezione per quelli individuati dall'articolo 16 della medesima legge regionale 22/1982, >>.

## **Art. 81**

(Attuazione della legge 442/1971)

1. La presente legge costituisce attuazione della legge 442/1971.

## **Art. 82**

(Definizione dei parchi e riserve regionali di cui  
all'articolo 82 del DPR 616/1977)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 82, quinto comma, lettera f), del DPR 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dall'articolo 1 del decreto legge 312/1985, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 431/1985, i parchi e le riserve regionali sono quelli istituiti ai sensi dell'articolo 9 ed i territori cui fare riferimento sono quelli perimetrati, provvisoriamente, dalla legge istitutiva, ovvero quelli perimetrati in via definitiva dal PCS di cui all'articolo 11.

## **Art. 83**

(Integrazioni alla legge regionale 45/1988)

1. Al titolo della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45, e all'articolo 1 della medesima legge regionale 45/1988, come modificati dall'articolo 33 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, dopo le parole << Aziende di promozione turistica >> sono inserite le parole << , dagli Enti gestori di parchi naturali regionali >>.

2. Alla rubrica del capo II del titolo II della legge regionale 45/1988, come modificata dall'articolo 33 della legge regionale 10/1991, dopo le parole << Aziende di promozione turistica >> sono inserite le parole << , Enti gestori di parchi naturali regionali. >>.

3. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 45/1988, e' inserito il seguente:

<< Art. 10 bis

(Enti gestori di parchi naturali regionali)

1. Ai Presidenti degli Enti gestori dei parchi naturali regionali compete una indennita' mensile di carica di lire 2.508.275.

2. Ai componenti del Consiglio direttivo e' dovuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero nella misura di lire 100.331.

3. Al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti ed ai Revisori compete un'indennita' annuale di carica rispettivamente di lire 4.299.900 e di lire 3.583.250. >>.

## **Art. 84**

(Norme finanziarie)

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere le spese necessarie per l'attuazione delle finalita' previste dalla presente legge relativamente alla stipula di accordi di programma, alla formazione dei PCS ed alla gestione delle riserve naturali, all'acquisizione di aree naturali protette e di biotopi, ivi compresi gli oneri per la concessione degli indennizzi e degli incentivi di cui all'articolo 33, commi 1 e 2.

2. Per le finalita' previste dal comma 1 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 3.750 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 750 milioni per l'anno 1998.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono istituiti alla Rubrica n. 31 di nuova istituzione con la denominazione << Azienda dei parchi e delle foreste regionali >> - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione VIII - i seguenti capitoli:

a) capitolo 3086 (2.1.210.5.08.29) con la denominazione << Spese per accordi di programma, per i piani di conservazione e sviluppo e la gestione delle riserve naturali regionali, per l'acquisizione di aree naturali protette e biotopi >>, con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.250 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1996 e di lire 750 milioni per l'anno 1998 e lo stanziamento in termini di cassa di lire 1.500 milioni;

b) capitolo 3087 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione << Spese per accordi di programma, per i piani di conservazione e sviluppo e la gestione delle riserve naturali regionali, per l'acquisizione di aree naturali protette e biotopi - Fondi statali >> e con lo stanziamento in termini di competenza di lire 1.500 milioni per l'anno 1997.

4. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere agli Enti gestori dei parchi naturali regionali contributi annui per le spese di funzionamento ed il perseguimento dei fini istituzionali, nei limiti dello stanziamento annuo autorizzato con la legge di approvazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione.

5. Per le finalita' previste dal comma 4 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 8.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.500 milioni per l'anno 1996, di lire 3.200 milioni per l'anno 1997 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1998, cosi' ripartita a favore degli Enti parco istituiti con gli articoli 41 e 42:

a) complessive lire 5.100 milioni a favore dell'Ente parco delle Dolomiti Friulane, suddivise in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 1.100 milioni per l'anno 1998;

b) complessive lire 3.600 milioni a favore dell'Ente parco delle Prealpi Giulie, suddivise in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1996, lire 1.200 milioni per l'anno 1997 e lire 900 milioni per l'anno 1998.

6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono istituiti alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - i seguenti capitoli:

a) per la spesa di cui alla lettera a) del comma 5:

1) capitolo 3088 (2.1.235.5.08.29) con la denominazione << Contributi all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane per le spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali - Fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 2.000 milioni;

2) a decorrere dall'anno 1997 - capitolo 3089 (2.1.235.5.08.29) con la denominazione << Contributi all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane per le spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali >> e con lo stanziamento di lire 1.100 milioni per l'anno 1998;

b) per la spesa di cui alla lettera b) del comma 5:

1) capitolo 3090 (2.1.235.5.08.29) con la denominazione << Contributi all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Prealpi Giulie per le spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali >> e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1996 e di lire 900 milioni per l'anno 1998 e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 1.500 milioni;

2) a decorrere dall'anno 1997 - capitolo 3091 (2.1.235.3.08.29) con la denominazione << Contributi all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Prealpi Giulie per le spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali - Fondi statali >> e con lo stanziamento di lire 1.200 milioni per l'anno 1997.

7. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 3089 e 3090 sono inseriti nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

8. Per le finalita' previste dall'articolo 6, comma 6, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1998.

9. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e' istituita alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione VIII - il capitolo 3080 (1.1.152.2.08.29) con la denominazione << Contributi ai Comuni per le spese di gestione dei parchi comunali ed intercomunali >> con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di

lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1998, e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 500 milioni.

10. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, commi 9 e 10, fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

11. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 35 fanno carico al capitolo 5807 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

12. Per le finalita' previste dall'articolo 56, comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1997.

13. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e' istituito a decorrere dall'anno 1997 alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione VIII - il capitolo 3092 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione << Spese per la formazione del piano territoriale regionale particolareggiato dell'area del Tarvisiano >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1997.

14. Per le finalita' previste dall'articolo 72, comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 503 milioni per l'anno 1996 e lire 497 milioni per l'anno 1997.

15. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e' istituito alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - il capitolo 3094 (2.1.232.5.08.29) con la denominazione << Finanziamenti in via transitoria ai Comuni interessati da parchi per assicurare la continuita' con le iniziative avviate ai sensi della legge regionale 11/1983 >>, con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 1.000 milioni suddivisi in ragione di lire 503 milioni per l'anno 1996 e lire 497 milioni per l'anno 1997, e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 503 milioni.

16. Per le finalita' previste dall'articolo 78, comma 4, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 20 milioni, suddivisa in ragione di lire 7 milioni per l'anno 1996 e lire 13 milioni per l'anno 1997.

17. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e' istituito alla Rubrica n. 31 - programma 0.6.1 - spese correnti - Categoria 1.4. Sezione I - il capitolo 3077 (1.1.142.1.01.01) con la denominazione << Spese per il pagamento dell'indennita' di carica al commissario liquidatore dell'Azienda delle foreste >>, con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 20 milioni, suddivisi in ragione di lire 7 milioni per l'anno 1996 e lire 13 milioni per l'anno 1997 e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 7 milioni.

18. Per gli oneri relativi alla gestione di beni immobili di cui all'articolo 79, commi 1 ed 1 bis, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 990 milioni, suddivisa in ragione di lire 340 milioni per l'anno 1997 e di lire 650 milioni per l'anno 1998.

19. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e' istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione VIII - il capitolo 3096 (1.1.210.5.08.29) con la denominazione << Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria di beni immobili del patrimonio regionale >> con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 990 milioni, suddivisi in ragione di lire 340 milioni per l'anno 1997 e di lire 650 milioni per l'anno 1998.

20. Per gli oneri relativi al personale operaio di cui all'articolo 79, comma 3, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 2.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

21. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e' istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese correnti - Categoria 1.2 - Sezione I - il capitolo 3081 (1.1.121.1.01.01) con la denominazione << Spese per retribuzioni, trattamento di fine rapporto, nonche' relativi oneri riflessi delle maestranze assunte con contratto di diritto privato >> con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.800 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

22. Nell' ambito delle finalita' previste dalla legge 394/1991, per la realizzazione degli interventi regionali in attuazione del programma triennale per le aree naturali protette di cui all' articolo 4 della citata legge 394/1991, e' autorizzata la spesa di lire 774 milioni per l'anno 1996.

23. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e' istituito alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - categoria 2.1 - Sezione VIII - il capitolo 3093 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione << Interventi in attuazione del programma triennale per le aree naturali protette >> e con lo stanziamento in termini sia di competenza che di cassa di lire 774 milioni per l'anno 1996.

24. Al predetto onere di lire 774 milioni in termini di competenza si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 70 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti); detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1995 e trasferita ai sensi degli articoli 6, primo e secondo comma, e 11, ottavo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze 8 marzo 1996, n. 24.

25. Al residuo onere complessivo in termini di competenza di lire 19.560 milioni, suddiviso in ragione di lire 6.010 milioni per l'anno 1996, di lire 7.750 milioni per l'anno 1997 e di lire 5.800 milioni per l'anno 1998 si fa fronte mediante storno dai seguenti capitoli del precitato stato di previsione della spesa, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:

a) per lire 6.010 milioni relativi all'anno 1996:

1) dal capitolo 3000 - storno di lire 950 milioni;

2) dal capitolo 3002 - storno di lire 3.060 milioni, di cui lire 60 milioni corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1995 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo e terzo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 18 del 28 febbraio 1996;

3) dal capitolo 3005 (fondi statali) - storno di lire 2.000 milioni;

b) per lire 7.750 milioni relativi all'anno 1997:

1) dal capitolo 3000 - storno di lire 950 milioni;

2) dal capitolo 3005 (fondi statali) - storno di lire 5.000 milioni;

3) dal capitolo 226 - storno di lire 1.800 milioni;

c) per lire 5.800 milioni relativi all'anno 1998:

- 1) dal capitolo 3000 - storno di lire 1.000 milioni;
- 2) dal capitolo 3002 - storno di lire 3.000 milioni;
- 3) dal capitolo 226 - storno di lire 1.800 milioni.

26. All'onere complessivo di lire 6.784 milioni in termini di cassa, derivante dai commi 3, lettera a), 6, lettere a) e b), 9, 15, 17 e 23, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dai seguenti capitoli e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

- a) lire 2.834 milioni dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >>;
- b) lire 950 milioni dal capitolo 3000;
- c) lire 3.000 milioni dal capitolo 3002.

Note:

1. Sostituite parole al comma 18 da art. 18, comma 7, L.R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2. Sostituite parole al comma 18 da art. 9, comma 8, L.R. 13/1998